

Nel caso in cui venga fornita una risposta negativa alla prima questione:

- 2) Se l'articolo 45 TFUE e l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 <sup>(2)</sup> debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede l'attribuzione di un'indennità per il mancato guadagno subito dai lavoratori a causa dell'isolamento disposto da un'autorità sanitaria a seguito dell'esito positivo del test COVID-19 (con la conseguenza che l'indennità deve essere versata ai lavoratori in primo luogo dal datore di lavoro e a quest'ultimo spetta pertanto un diritto al rimborso nei confronti del Stato austriaco) a condizione che l'isolamento venga disposto da un'autorità nazionale sulla base di disposizioni epidemiologiche nazionali, cosicché una siffatta indennità non viene corrisposta ai lavoratori che, in qualità di frontalieri, risiedono in un altro Stato membro e il cui isolamento («quarantena») venga disposto dall'autorità sanitaria del loro Stato di residenza.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il  
21 giugno 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira / NT**

(Causa C-412/22)

(2022/C 359/47)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Giudice del rinvio**

Supremo Tribunal Administrativo

**Parti**

*Ricorrente:* Autoridade Tributária e Aduaneira

*Resistente:* NT

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 <sup>(1)</sup> della Commissione, del 26 febbraio 2016, possa essere interpretato nel senso che l'abrogazione dei dazi antidumping, oltre ad operare per il futuro, a partire dal 28 febbraio 2016, riguarda anche le importazioni di elementi di fissaggio soggetti a tali dazi, avvenute fino al 27 febbraio 2016, ma riguardo a cui la liquidazione (di dazi antidumping e di altri oneri) avvenga in una data successiva al 28 febbraio 2016 (recupero a posteriori).
- 2) Se il significato della risposta fornita all'interrogativo formulato nella questione 1 possa essere diverso, qualora si ritenga che il recupero a posteriori tragga origine da una copia autenticata, di cui è stata disposta l'estrazione, con ordinanza del 21 aprile 2017, da un procedimento d'indagine penale, avviato sulla base degli elementi probatori forniti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nell'ambito del fascicolo d'indagine OLAF CASE OF/2010/0697, AAA 2010/016-(2012)S01, in cui è stato concluso che le merci esportate nella comunità europea collocate nei container (...) e (...) in data 3 aprile 2010 e i container (...) e (...) il 24 aprile 2010, erano di origine cinese non preferenziale.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che abroga il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU 2016, L 52, pag. 24)